

L'ACCERTAMENTO DEI CREDITI PROVVISORIALI

una scorciatoia con la Consulenza Tecnica Preventiva

Una delle ultime modifiche apportate dal legislatore al nostro codice di procedura civile è costituita da una norma apparentemente destinata a risolvere questioni diverse da quelle che interessano gli agenti di commercio ma che, nella sostanza, stante il suo generale campo di applicazione, si può rilevare uno strumento efficace per l'accertamento dei crediti provvisori.

Mi riferisco all'art. 696-bis intitolato "*Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*". A dare corpo a questa oscura denominazione sta il testo dell'articolo il quale prevede la possibilità di richiedere una consulenza tecnica preventiva al fine dell'accertamento e della determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.

Tradotto in termini di interesse degli agenti di commercio, se ho necessità di accertare e determinare un mio credito nei confronti di una mandante, laddove quest'ultima non provveda ad adempiere spontaneamente ad eseguire quanto è obbligata a fare, come ad esempio consegnare gli estratti conto provvisori o conteggiare e corrispondere le indennità previste dall'A.E.C., il codice di procedura civile mi consente di incaricare un legale di mia fiducia perché richieda al Giudice del Lavoro ovvero al Tribunale ordinario, laddove si tratti di agente organizzato in forma societaria, in via preventiva rispetto alla instaurazione della causa di merito, di nominare un perito d'ufficio che accerti e determini detti crediti.

Oltre all'indubbia opportunità di verifica contabile ed amministrativa che detto istituto pone a disposizione anche dell'agente di commercio, che potrà far nominare un proprio consulente che presenzi allo svolgimento della perizia, deve essere sottolineato come detta norma abbia anche una spiccata valenza deflattiva del contenzioso tra le parti.

Infatti, si prevede espressamente che il consulente tecnico nominato dal Giudice, prima di provvedere al deposito della perizia, debba tentare la conciliazione tra le parti che, laddove riesca, consente all'agente-creditore di ottenere un titolo esecutivo nei confronti della mandante-debitrice e quindi, nella sostanza, dovrebbe portare alla chiusura in questa sede del contenzioso.

Oltre che una valenza deflattiva vi è anche una funzione acceleratoria del contenzioso atteso come non appaia necessario procedere, in via preliminare e pregiudiziale, al tentativo obbligatorio di conciliazione avanti la Commissione del Lavoro.

Non si è ancora formata una giurisprudenza particolarmente ampia su questo istituto relativamente giovane, visto che è stato introdotto nel 2006, ma è comunque possibile fornire alcuni importanti "paletti" dai quali non sembra possibile prescindere.

Posto che, come detto, il ricorso all'art. 696 bis c.p.c. è possibile per accertare e determinare dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali, occorre che l'agente sia in grado di provare l'esistenza di un contratto di agenzia.

In mancanza di detta prova il Giudice non potrà procedere alla nomina del consulente tecnico e dovrà respingere il ricorso; risultando incerta l'esistenza del rapporto dal quale è sorta l'obbligazione tra agente e mandante occorrerà infatti richiedere al Giudice, nelle forme del giudizio ordinario, l'accertamento dell'esistenza del rapporto contrattuale dal quale è sorto il credito che si intende accertare. Se dunque è incerto il presupposto del credito, cioè l'esistenza del mandato, il Giudice non potrà effettuare l'accertamento in via preventiva.

Sembra possa essere esclusa la possibilità di richiedere la nomina di un consulente tecnico che vada ad accertare e determinare il diritto dell'agente a vedersi liquidare l'indennità di cessazione del rapporto a norma dell'art. 1751 c.c. (c.d. indennità europea). L'accertamento delle condizioni previste da detto articolo, infatti, prescinde dalle effettuazioni di meri calcoli su base tabellare o dall'esame di dati contabili. Il solo

riferimento al fatto che il pagamento di detta indennità debba risultare *“equo tenuto conto di tutte le circostanze del caso ...”* fa sì che necessiti un intervento nel merito del giudice, di tipo discrezionale e valutativo, che non appare possibile affidare ad un consulente tecnico anche se perito nominato dal giudice stesso.

Non essendo questa la sede per ulteriori approfondimenti tecnici, ritengo, in ogni caso, che l'esperienza che sul campo si andrà a fare e la giurisprudenza che di conseguenza si andrà a formare, potranno dare un contenuto più preciso alla portata di questa norma che costituisce certamente, in un ampio spettro di questioni, una “scorciatoia” rispetto a cause di merito che, molto spesso, dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione e quindi resosi necessario il deposito del ricorso, effettuato nuovamente un tentativo di conciliazione avanti il Giudice del Lavoro, porta alla effettuazione di una consulenza tecnica d'ufficio che è assolutamente speculare a quella che, in via preventiva, l'art. 696 bis c.p.c. consente al Vostro professionista di svolgere.

Avv. Giuseppe M. SACCO
Membro del Centro Giuridico Usarci